



CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DI SALERNO

STATUTO

(LEGGE REGIONE CAMPANIA N. 19 DEL 6 DICEMBRE 2013)

Modificato con Leggi Regione Campania 29.12.2018, n. 60; 7.8.2019 n. 16; 29.12.2022, n. 18 .
"ASSETTO DEI CONSORZI PER LE AREE DI SVILUPPO INDUSTRIALE."

APPROVATO DAL CONSIGLIO REGIONE CAMPANIA IN DATA 18 LUGLIO 2024

B.U.R.C. n. 52 del 22.7.2024

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

(Dichiarazione preliminare)

1. Il presente statuto costituisce adeguamento e modifica di quello vigente alle Leggi Regione Campania 29.12.2018, n. 60 e 7.8.2019 n. 16
2. La disciplina statutaria vigente è contenuta esclusivamente nel presente atto.

Articolo 2

(Denominazione e sede)

1. Il Consorzio mantiene la denominazione di Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale di Salerno, in forma abbreviata "Consorzio A.S.I. di Salerno".
2. La sede legale del Consorzio è nel territorio del Comune di Salerno.
3. Con deliberazione del consiglio generale possono essere costituite sedi operative e secondarie nel territorio della Provincia di Salerno.

Articolo 3

(Natura giuridica)

1. Il Consorzio è un Ente pubblico economico, ha personalità giuridica propria, agisce mediante atti di diritto privato, ad esclusione di quelli relativi ai piani urbanistici, alle opere pubbliche, alle procedure espropriative, alle assunzioni del personale ed alla locazione ed alienazione di terreni e fabbricati, inclusi quelli ubicati nelle aree ex art. 32 L. 219/81 gestiti dal Consorzio ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 D.L. n. 32/95 conv. L. 7 aprile 1995, n. 104.
2. Ai fini del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (art. 3, comma 1, lett. d) ed Allegato IV) il Consorzio si configura quale organismo di diritto pubblico .
3. Il Consorzio è dotato, nei limiti fissati dalla legge, di autonomia statutaria, regolamentare, amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria, nonché di autonomia imprenditoriale.

Articolo 4

Principi e finalità delle attività consortili

1. Il Consorzio quale Ente pubblico economico ed organismo di diritto pubblico svolge, anche quando agisce mediante atti di diritto privato, attività pubblico-istituzionale in quanto diretta a garantire il perseguimento dell'interesse pubblico in ossequio dei principi di legalità, imparzialità, pubblicità, trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità nonché delle finalità e delle funzioni assegnati con la L.R.C. n. 19/2013 e ss.mm.ii.

2. Il Consorzio, nel quadro delle previsioni di programmazione socio-economica della Regione Campania, ha la finalità di promuovere, nel territorio della Provincia di Salerno, le condizioni necessarie per la creazione e lo sviluppo di attività imprenditoriali nei settori dell'industria e dei servizi alle imprese.

3. Il Consorzio è competente a realizzare, oltre a quanto previsto dall'art. 4 della L.R.C. n. 19/2013, anche le infrastrutture e a gestire le aree produttive che ricadono nel territorio di Comuni non consorziati incluse quelle realizzate ex art. 32 L. 219/81 cit. di cui al precedente art. 3, comma 1, con i quali potranno essere stipulati appositi accordi ex art. 15 della legge n. 241 del 7 agosto 1990.

Articolo 5

(Durata)

1. Il Consorzio ha durata illimitata.

2. Può essere sciolto con motivata deliberazione del consiglio generale, da adottarsi a maggioranza dei due terzi dei componenti assegnati.

Articolo 6

(Conсорziati)

1. Possono far parte del Consorzio tutti i soggetti previsti dall'art. 1, comma 2 e 3, della legge regionale n.19 del 6 dicembre 2013.

2. Le domande di ammissione al Consorzio dovranno essere accompagnate dai provvedimenti formali dei competenti organi dei soggetti istanti, contenenti l'espressa, incondizionata e integrale accettazione dello statuto vigente, con l'esplicita assunzione degli obblighi di sottoscrivere e versare le quote del fondo consortile e di corrispondere il contributo annuale alle spese di funzionamento del Consorzio, negli importi e con le modalità di versamento stabiliti dal consiglio generale del Consorzio stesso.

3. Se l'istante è un soggetto privato dovrà anche indicare le attività svolte e/o che si propone di svolgere ai fini della realizzazione degli obiettivi strategici del Consorzio.

4. Il comitato direttivo, esaminata e valutata la domanda di ammissione, la rimette al consiglio generale proponendo l'importo della quota di sottoscrizione al fondo consortile e delle modalità e termini dei relativi versamenti. Il consiglio generale, a maggioranza dei consiglieri assegnati, ammette il soggetto richiedente nella compagine consortile, determinando la quota di sottoscrizione al fondo, eventualmente e motivatamente anche in misura diversa da quella proposta dal comitato direttivo.

5. Le quote e gli oneri di sottoscrizione al Consorzio dei soggetti consorziati aventi ambiti di competenza e di interventi sovracomunali potranno essere di importo maggiore rispetto a quelle dei soggetti consorziati aventi competenze ed ambiti di intervento di livello comunale.

6. Le quote e gli oneri di sottoscrizione al Consorzio dei Comuni consorziati aventi nel proprio territorio, in tutto o in parte, un'area o un nucleo industriale, potranno essere di importo maggiore rispetto a quelle degli altri Comuni consorziati.

Articolo 7

(Recesso e decadenza)

1. La volontà di recedere, per giustificato motivo, manifestata al Consorzio con raccomandata a/r previa deliberazione da parte dell'organo competente, ha effetto decorsi almeno sei mesi dalla sua ricezione e sempre che ricorrano le condizioni di cui alle disposizioni statutarie che seguono, da accertarsi con deliberazione del consiglio generale.

2. Sull'istanza di recesso il consiglio generale delibera con la maggioranza dei consiglieri assegnati, determinandosi nel contempo sulle nuove quote di sottoscrizione degli altri consorziati, calcolate o in termini di accrescimento proporzionale oppure con sostituzione totale o parziale da parte di nuovi soggetti contestualmente ammessi.

3. Il recesso di un Comune avente nel proprio territorio, in tutto o in parte, un'area o un nucleo industriale e la conseguente riespansione della potestà urbanistica in capo all'amministrazione comunale interessata, si perfeziona e diventa efficace con l'approvazione da parte della medesima amministrazione della relativa variante al Piano consortile di assetto delle aree e dei nuclei industriali ed a condizione che l'area medesima sia stata definitivamente normata urbanisticamente e vengano definiti i procedimenti insediativi pendenti (semplificati e con procedura espropriativa) dal Consorzio.

4. Nel periodo transitorio di definizione del recesso nei termini e modalità di cui al comma 3 del presente articolo, la gestione dell'area rimane di competenza del Consorzio, che continuerà ad esercitare le competenze previste dalla vigente disciplina normativa e regolamentare nonché dal presente statuto.

5. Il soggetto recedente non potrà vantare crediti nei confronti del Consorzio per le quote versate oppure indennizzi o rimborsi per eventuali contributi conferiti e resta obbligato al pagamento delle quote e contributi già deliberati e non versati.

6. Il soggetto recedente non ha diritto alla liquidazione della propria quota del fondo di dotazione che dovrà essere mantenuto integro per il raggiungimento degli scopi consortili.

7. L'ufficio finanziario, entro centoventi giorni dalla chiusura di ciascun esercizio finanziario, effettua una ricognizione delle posizioni di ciascun consorziato in ordine all'adempimento degli obblighi di versamento delle quote di sottoscrizione al fondo consortile e dei contributi annuali alle spese di funzionamento.

8. Il Consiglio Generale, su relazione del Presidente, dichiara morosi i soggetti consorziati dopo due anni di inadempimento così come risultante dalle verifiche dell'Ufficio finanziario, dandone loro formale comunicazione.

9. La morosità anche per il terzo anno comporta l'esclusione dal Consorzio, da accertarsi con delibera del Consiglio Generale.

10. Il consiglio generale, con deliberazione assunta con la maggioranza dei consiglieri assegnati, dichiara l'esclusione del soggetto consorziato che abbia mancato di versare i contributi per tre annualità consecutive.

11. L'esclusione produce i medesimi effetti economici e finanziari del recesso.

TITOLO II

ORGANI

Articolo 8

(Organi del Consorzio)

1. Gli organi del Consorzio sono:

- a) il consiglio generale;
- b) il presidente;
- c) il comitato direttivo;
- d) il collegio dei revisori dei conti;
- e) l'organismo indipendente di valutazione, organismo unico per tutti i consorzi Asi della Regione.)

Articolo 9

(Durata)

1. La durata in carica degli Organi previsti al comma 1) dell'articolo 8, alle lettere a), b), c), d) ed e) è fissata in cinque anni.

CAPO I

IL CONSIGLIO GENERALE

Articolo 10

(Composizione)

1. Il consiglio generale è composto da non più di 30 membri, compreso il presidente del Consorzio, nominati dai soggetti consorziati in ragione della loro quota di sottoscrizione del fondo consortile e ripartiti secondo i criteri di cui al successivo art. 30.

2. I nuovi soggetti consorziati ammessi, se costituiti da Comuni, hanno diritto ad avere la propria rappresentanza proporzionale nel consiglio generale, sempre però nel rispetto del numero massimo di trenta componenti.

3. Ove, tuttavia, il numero dei soggetti consorziati per effetto di nuove domande di adesione e/o la composizione del fondo consortile non consentisse la rappresentanza diretta in consiglio generale di ciascun soggetto consorziato, si potrà procedere alla modifica del numero dei componenti mediante la procedura di revisione del presente statuto, fermo restando nelle more il diritto dei rappresentanti dei consorziati privi di rappresentanti in consiglio generale di poter partecipare alle relative riunioni con facoltà di formulare proposte, senza però diritto di voto e senza concorrere a formare le maggioranze strutturali e funzionali.

4. Il presidente in carica attiva la procedura di rinnovo dell'organo invitando, quarantacinque giorni prima della scadenza del consiglio generale, ciascun soggetto consorziato a nominare i membri di propria competenza.

5. In ogni caso, trascorsi trenta giorni dalla data di scadenza del mandato, il consiglio generale si intenderà integralmente rinnovato se risultano nominati almeno la metà più uno dei componenti previsti dal precedente comma. Le successive nomine effettuate dai soggetti consorziati andranno ad integrare il consiglio generale.

6. Il presidente uscente provvederà, entro dieci giorni dalla scadenza del termine di cui al comma che precede, alla formale convocazione del consiglio generale, regolarmente composto anche ai sensi del precedente comma, per gli adempimenti previsti dal presente statuto nella prima riunione.

7. In tutti casi di subentro, sostituzione o di ritardata nomina, la durata in carica di un membro del consiglio generale è comunque temporalmente delimitata dalla naturale scadenza del consiglio generale.

8. Decade automaticamente dal consiglio generale, senza che per questo sia inficiata la regolare composizione del consiglio stesso, il membro o i membri nominati da soggetto consorziato che abbia receduto con effetti definitivi o sia stato dichiarato decaduto.

9. Il consiglio è convocato e presieduto dal presidente del Consorzio.

10. Il Consiglio Generale può istituire organismi a carattere permanente o temporaneo, formati anche da qualificati soggetti esterni, per la redazione degli atti pianificatori e di programmazione di competenza del Consorzio. Le modalità di funzionamento di detti organismi sono disciplinate con lo stesso atto di istituzione.

Articolo 11

(Compiti)

1. Nella prima seduta ma con votazione separata il consiglio elegge, a scrutinio palese, il presidente ed i componenti del comitato direttivo di sua competenza.

2. Al Consiglio Generale spettano le funzioni di indirizzo e di verifica delle attività degli Organi e degli Uffici.

3. Al Consiglio Generale compete in particolare:

a) l'adozione dello Statuto e degli atti modificativi e integrativi dello stesso;

- b) la presa d'atto della nomina da parte del presidente della giunta regionale di un membro del comitato direttivo;
 - c) l'elezione dei membri del collegio dei revisori dei conti di sua spettanza;
 - d) l'approvazione dei regolamenti che disciplinano le attività del Consorzio, con l'eccezione del regolamento che disciplina gli uffici e il personale;
 - e) l'adozione della Pianta Organica dell'Ente.
 - f) l'ammissione e l'esclusione dei consorziati, con le conseguenti variazioni del fondo consortile;
 - g) di deliberare sul recesso di un soggetto consorziato;
 - h) l'adozione del piano economico finanziario;
 - i) la morosità dei soggetti consorziati, ai sensi dell'art. 7 del presente statuto;
 - l) l'adozione, preliminare e definitiva, del piano di assetto delle aree e dei nuclei industriali;
 - m) di deliberare la proposta del programma triennale di sviluppo;
 - n) l'approvazione degli atti di partecipazione a società o Enti;
 - o) l'approvazione delle variazioni del fondo consortile;
 - p) la determinazione dei contributi a carico dei consorziati;
 - q) la deliberazione di contrazione di mutui;
 - r) l'approvazione dei bilanci di esercizio e la determinazione delle misure da adottare per ripianare eventuali disavanzi;
 - s) l'approvazione delle convenzioni e degli accordi con i Comuni;
 - t) l'eventuale scioglimento anticipato del Consorzio e la nomina del liquidatore, con delibera adottata a maggioranza dei due terzi dei membri assegnati;
 - u) dichiara, secondo la procedura del successivo art. 22 del presente statuto, la decadenza dei suoi componenti, del presidente del Consorzio e dei membri del comitato direttivo, per impedimento permanente, ineleggibilità originaria o sopravvenuta, incompatibilità, per assenze ingiustificate nei casi previsti dal presente statuto.
4. Esercita tutte le altre competenze conferitegli dalla legge e dal presente statuto.

Articolo 12

(Funzionamento)

1. Il consiglio generale si riunisce in seduta ordinaria ed in seduta straordinaria, di iniziativa del presidente o su richiesta del collegio dei revisori dei conti, del comitato direttivo o da almeno un

quinto dei componenti assegnati del consiglio medesimo, per deliberare e provvedere sugli argomenti indicati.

2. La convocazione del consiglio è fatta dal presidente mediante lettera raccomandata o posta certificata contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Nella convocazione potrà essere indicata la data della seconda convocazione, che non potrà aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima. La convocazione dovrà pervenire ai componenti almeno cinque giorni prima dell'adunanza. In caso di urgenza, il termine può essere ridotto a 3 giorni.

3. Il consiglio generale è legalmente costituito, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno dei consiglieri in carica.

4. In seconda convocazione il consiglio è legalmente costituito con la presenza di almeno un terzo dei consiglieri in carica.

5. Le sedute del consiglio generale sono, di norma, pubbliche.

6. Il consiglio delibera, in prima e in seconda convocazione, con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, salvo che si tratti delle delibere concernenti argomenti per i quali la legge o il presente statuto prevedono una maggioranza assoluta o qualificata.

7. A parità di voti prevale comunque il voto del presidente.

8. Il voto non può essere espresso per rappresentanza.

9. Nella determinazione dei quorum costitutivi e deliberativi non si deve tener conto dei componenti per i quali i consorziati non abbiano comunicato i loro rappresentanti, sempre che siano in carica almeno la metà più uno dei consiglieri assegnati.

10. Il consiglio generale è presieduto dal presidente del consorzio o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vice presidente.

11. Il verbale del consiglio è redatto dal direttore generale che funge da segretario. In caso di assenza del Direttore Generale, il verbale del consiglio è redatto dal Responsabile amministrativo che funge anche da segretario.

12. Le delibere del consiglio sono pubblicate per quindici giorni naturali e consecutivi all'albo consortile dell'ente ad ogni effetto di legge.

13. Le delibere del Consiglio sono sottoscritte dal Presidente e dal Segretario.

14. Per quanto non espressamente previsto per il funzionamento del consiglio generale si applicano, in quanto compatibili, le norme del codice civile che disciplinano il funzionamento dell'organo assembleare delle società per azioni.

CAPO II

IL PRESIDENTE

Articolo 13

(Nomina)

1. Il presidente è eletto dal consiglio generale nella sua prima riunione, anche al di fuori dei componenti dello stesso, tra persone con comprovate capacità manageriali.
2. L'elezione avviene con voto palese ed a maggioranza dei presenti.
3. In caso di assenza o di impedimento temporaneo o di dimissioni del presidente, le funzioni allo stesso spettanti sono svolte dal vice presidente nominato, nel suo seno e tra i membri eletti dal consiglio generale, dal comitato direttivo.

Articolo 14

(Compiti)

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale del Consorzio.
2. Egli convoca e presiede il consiglio generale ed il comitato direttivo e formula il rispettivo ordine del giorno.
3. Il presidente cura che venga data attuazione alle deliberazioni del consiglio generale e del comitato direttivo, impartendo le necessarie disposizioni al direttore generale.
4. Il presidente ha altresì la facoltà di delegare specifici poteri inerenti la rappresentanza del Consorzio ad uno o più componenti del comitato direttivo.
5. Esercita tutte le altre competenze conferitegli dalla legge e dal presente statuto nonché le attività eventualmente delegategli dal consiglio generale, di cui fa parte, e dal comitato direttivo. Nelle materie di competenza del Comitato Direttivo il Presidente, in via d'urgenza, può emanare decreti presidenziali che dovranno essere ratificati dall'Organo esecutivo entro e non oltre 30 giorni, in difetto si intenderanno decaduti con efficacia *ex nunc*.

CAPO III

IL COMITATO DIRETTIVO

Articolo 15

(Composizione)

1. Il comitato direttivo è composto da cinque membri, compreso il presidente del Consorzio.
2. E' composto:
 - a) dal presidente del Consorzio, eletto nella stessa seduta, ma con votazione separata, dal consiglio generale;

b) da tre membri eletti dal consiglio generale nella sua prima riunione, prescelti tra i rappresentanti in Consiglio Generale, con il sistema del voto limitato, di modo che ciascun componente non può esprimere più di un voto. In caso di parità di voti si intende eletto il più anziano di età;

c) un membro nominato dal Presidente della Giunta Regionale, su proposta dell'assessore regionale competente, che permane in carica fino alla scadenza del mandato prevista dal comma 3) art. 3 L.R.C. n. 19/2013, ferma la possibilità di revoca anticipata per il venir meno del rapporto fiduciario.

3. Nella sua prima riunione, il comitato direttivo elegge un vice presidente tra i componenti eletti dal consiglio generale, su proposta conforme del presidente.

4. Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più componenti, il presidente attiverà senza indugio la procedura per la relativa sostituzione. I componenti così nominati scadono insieme con quelli in carica al momento della loro elezione.

5. Decade dalla carica il membro del Comitato Direttivo ove l'Ente di provenienza dovesse esercitare il recesso o essere dichiarato escluso.

Articolo 16

(Compiti)

1. Al comitato direttivo sono attribuiti i compiti di attuazione degli indirizzi generali del consiglio, i compiti di determinazione dell'indirizzo gestionale dell'ente e di definizione degli obiettivi operativi da perseguire, nonché di verifica dei risultati della gestione amministrativa

Articolo 17

(Funzionamento)

1. Il comitato direttivo è validamente riunito quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.

2. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti, con voto palese. In caso di parità prevale il voto del presidente del Consorzio.

3. Il comitato direttivo è convocato, almeno cinque giorni prima o in caso di urgenza almeno ventiquattro ore prima della riunione, dal presidente con l'indicazione dell'ordine del giorno, di norma presso la sede o gli uffici operativi del Consorzio, mediante fax o posta elettronica certificata, che ciascun componente è tenuto a comunicare all'atto del suo insediamento. In mancanza, la convocazione s'intende legalmente effettuata presso la sede del Consorzio.

4. Partecipa alle riunioni del comitato direttivo senza diritto di voto il direttore generale. In caso di assenza del Direttore Generale, il verbale del consiglio è redatto dal Responsabile amministrativo che funge anche da segretario.

5. Può assistere alle riunioni del comitato direttivo il presidente del collegio dei revisori dei conti.

6. I verbali del comitato direttivo sono sottoscritti dal presidente e dal segretario.

7. Le proposte di deliberazioni, sottoposte all'esame del comitato direttivo, dovranno essere munite dei pareri di legittimità amministrativa, di regolarità finanziaria e di regolarità tecnica, da apporsi da parte dei Responsabili di Area secondo le attribuzioni del Regolamento degli Uffici e dei Servizi.

8. Le delibere del comitato sono pubblicate per quindici giorni naturali e consecutivi all'albo consortile, ad ogni effetto di legge.

9. Per quanto non espressamente previsto per il funzionamento del comitato direttivo si applicano, in quanto compatibili, le norme del codice civile che disciplinano il funzionamento degli organi esecutivi delle società per azioni.

CAPO IV

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Articolo 18

(Composizione)

1. Il collegio dei revisori dei conti è composto da un presidente, nominato dal consiglio regionale, e da due membri effettivi, iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti, eletti dal consiglio generale del Consorzio.

2. Con lo stesso atto il consiglio generale elegge due membri supplenti, aventi i medesimi requisiti dei membri effettivi, che subentreranno, seguendo il criterio dell'anzianità anagrafica, in caso di morte, rinuncia, decadenza o dimissioni dei membri effettivi.

Articolo 19

(Funzioni)

1. Il collegio dei revisori dei conti esercita il riscontro amministrativo e contabile secondo quanto previsto dalle norme in materia di enti pubblici e i compiti di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 (Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'articolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196)

2. Il collegio dei revisori dei conti controlla e controfirma il bilancio di esercizio ed il piano economico e finanziario, redigendo all'uopo un'apposita relazione, e fornisce agli organi di vigilanza le informazioni richieste sull'attività del Consorzio.

3. Il collegio dei revisori dei conti esercita, inoltre, ogni altra competenza o facoltà previsti dal codice civile.

4. I componenti del collegio partecipano, senza diritto di voto, alle riunioni del consiglio generale.

5. Il presidente del collegio dei revisori dei conti può assistere alle riunioni del comitato direttivo.

CAPO V

ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE

Art. 20

(Composizione, attribuzioni, durata)

1. L'Organismo è nominato e regolato con le modalità di cui all'art. 3. comma 2, lett. d) della L.R.C. n. 19/2013 e successive modifiche ed integrazioni.

CAPO VI

DECADENZA

Articolo 21

(Decadenza)

1. I componenti del consiglio generale i quali, senza giustificato motivo, non partecipano a due sedute consecutive, ordinarie o straordinarie, decadono dalla carica.
2. Decadono altresì dalla carica i componenti del comitato direttivo i quali, senza giustificato motivo, non intervengono a tre sedute consecutive dello stesso.
3. In ambedue i casi la decadenza è dichiarata dal consiglio generale su proposta motivata avanzata dal collegio dei revisori dei conti, dal comitato direttivo o da un terzo dei componenti del consiglio generale, valutate le eventuali giustificazioni scritte dell'interessato, che questi è facultato a presentare entro dieci giorni dalla notifica della proposta di decadenza.

TITOLO III

ORGANIZZAZIONE E PERSONALE

Articolo 22

(Organizzazione degli uffici e del personale)

1. L'organizzazione del personale ossia la Pianta Organica dell'Ente è adottata e disciplinata dal Consiglio Generale.
2. Il funzionamento degli uffici, nonché il reclutamento e la gestione del personale, è disciplinato da un apposito regolamento approvato dal comitato direttivo, nel rispetto della contrattazione collettiva e dalle leggi che regolano il rapporto di lavoro pubblico e privato, secondo criteri di funzionalità, economicità di gestione, professionalità, responsabilità ed amministrazione per obiettivi.

Articolo 23

(Attività gestionale)

1. L'attività gestionale spetta al direttore generale, coadiuvato dai dirigenti dell'ente.

Articolo 24

(Il Direttore Generale)

1. Il direttore generale è assunto con contratto a tempo indeterminato, a seguito di concorso pubblico per titoli ed esami.

2. Il direttore generale resta comunque in carica sino alla nomina del successore.
3. E' in facoltà del comitato direttivo, in caso di vacanza del posto di direttore generale ovvero di sua assenza o impedimento, nominare tra i dirigenti in servizio un vice direttore che ne svolga le funzioni, mantenendo lo stesso inquadramento e trattamento economico.
4. Al direttore generale compete l'attività di gestione per l'attuazione degli indirizzi programmatici e degli obiettivi imprenditoriali individuati dagli organi del Consorzio.
5. Il direttore generale svolge tutte le attività gestionali, anche a rilevanza esterna, che non sono espressamente riservate ad altri soggetti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.
6. Il direttore generale, in particolare:
 - a) garantisce l'efficiente funzionamento del Consorzio;
 - b) partecipa alle riunioni del consiglio generale e del comitato direttivo con funzioni di segretario;
 - c) è responsabile dell'attuazione delle deliberazioni del consiglio e del comitato, secondo le disposizioni impartitegli dal presidente;
 - d) propone ai competenti organi consortili le soluzioni ed i provvedimenti che ritiene utili ed opportuni per il conseguimento dei fini istituzionali del Consorzio;
 - e) esprime parere di regolarità tecnica, obbligatorio ma non vincolante, sulle proposte di deliberazione del consiglio generale e del comitato direttivo;
 - f) sovrintende a tutti gli uffici;
 - g) vigila sulla corretta tenuta dei documenti e dei libri del Consorzio;
 - h) presiede le Commissioni di gara e di concorso, con facoltà di delega al dirigente competente;
 - i) pone in essere gli atti di gestione finanziaria, ivi comprese le assunzioni degli impegni di spesa e le relative liquidazioni secondo le poste previste dal piano economico finanziario approvato ed in applicazione delle deliberazioni assunte dagli organi consortili;
 - j) sovrintende alla gestione del personale, ottimizzando le risorse in funzione delle necessità del Consorzio, anche attraverso la predisposizione e l'attuazione del piano organizzativo del Consorzio;
 - k) coordina l'attività dei dirigenti del Consorzio;
 - l) irroga i provvedimenti disciplinari ai dirigenti ed agli altri dipendenti;
 - m) svolge comunque tutte le attività e le funzioni che, in ordine a singoli atti o a categorie di atti, gli vengono delegate dal presidente, dal comitato direttivo e dal consiglio generale.
7. Il direttore generale, per l'efficiente esercizio delle sue attribuzioni e nell'ambito delle sue competenze, può attribuire deleghe a dirigenti o funzionari, dandone comunicazione al presidente.
8. In assenza del direttore generale e del vice direttore, tutte le relative funzioni sono esercitate in via provvisoria dal comitato direttivo.

Art. 25

(I dirigenti)

1. Ai dirigenti spetta l'organizzazione del lavoro della struttura organizzativa di cui hanno la responsabilità, ivi compresa la verifica della qualità, delle prestazioni e dei risultati del personale assegnato.
2. Essi curano l'istruttoria e la predisposizione degli atti di competenza del direttore generale.

Articolo 26

(Incompatibilità e responsabilità)

1. Al direttore, ai dirigenti ed al personale dipendente è vietato l'esercizio di ogni altro impiego, professione o attività imprenditoriale, nonchè, in assenza di specifica autorizzazione da parte del comitato direttivo, di ogni altro incarico presso enti, aziende pubbliche o private, nel rispetto della vigente normativa e della contrattazione collettiva.
2. Non può essere nominato direttore generale chi riveste la carica di amministratore negli enti consorziati.

TITOLO IV

ATTIVITA'

Articolo 27

(Funzioni ed attività)

1. Le funzioni e le attività del Consorzio sono quelle previste e disciplinate dalla legge regionale n. 19/2013 e dalle altre leggi, statali e regionali, in materia di Consorzi ASI.
2. Il Consorzio provvede altresì ad attuare, per quanto di competenza, i programmi regionali di reindustrializzazione di siti dismessi.
3. Il Consorzio provvede, per le aree industriali ricadenti nell'ambito degli strumenti urbanistici comunali o di piani di insediamenti produttivi di Comuni anche non consorziati, alla loro gestione ovvero alla progettazione e realizzazione di interventi finalizzati alla loro infrastrutturazione destinatari di finanziamenti regionali, nazionali e comunitari, sulla base di accordi di programma stipulati ai sensi dell'art. 15 della legge n. 241 del 7 agosto 1990 con i Comuni competenti.
4. Il Consorzio, inoltre:
 - a) promuove forme di collaborazione e di confronto con le Associazioni imprenditoriali e con la C.C.I.A.A. in relazione allo svolgimento delle attività di cui al comma 5° dell'art. 36 della legge 5 ottobre 1991 n. 317, anche mediante la convocazione di conferenze periodiche e la predisposizione di sportelli unici consortili, in accordo con gli sportelli dei Comuni e della Regione, per promuovere lo sviluppo produttivo nelle zone di intervento, compresa la presentazione di progetti che possono usufruire di finanziamenti regionali, nazionali e dell'Unione europea.
 - b) effettua studi, ricerche e indagini finalizzate alla realizzazione di progetti in favore delle imprese dei settori industria e servizi, in materia di qualità e di precertificazione e certificazione per il "sistema di qualità totale".
 - c) gestisce le aree industriali realizzate nella provincia di Salerno ai sensi dell'art. 32 della legge 14 maggio 1981 n. 219 ed esercita le funzioni amministrative relative al completamento degli insediamenti produttivi nelle aree medesime, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10, comma quinto, della legge 7 agosto 1997 n. 266 e delle norme regionali previste dalla suddetta normativa.
 - d) assume qualsiasi iniziativa idonea al raggiungimento degli scopi consortili, anche promovendo e partecipando a organismi societari a capitale misto pubblico-privato.
 - e) può procedere al recupero di siti industriali dismessi a fini sociali e/o produttivi.

Articolo 28

(Programmazione dell'attività)

1. L'attività pianificatoria e programmatica si articola nella predisposizione e approvazione del piano economico e finanziario, del piano di assetto delle aree e dei nuclei industriali, del programma triennale e annuale di sviluppo, secondo le procedure, i contenuti e gli effetti disciplinati dalla legge regionale n. 19/2013 e dal presente statuto.
2. I documenti pianificatori e programmatici di cui al precedente comma si conformano alle direttive ed agli indirizzi formulati dalla Regione in base alle disposizioni contenute nella legislazione regionale.

Articolo 29

(Assegnazione e vendita dei suoli e degli immobili consortili – riacquisto aree assegnate - Riacquisizioni)

1. L'assegnazione e la vendita dei suoli e degli immobili consortili, nonché il riacquisto e la riacquisizione di aree assegnate compresi gli stabilimenti industriali o artigianali realizzati e la riacquisizione degli immobili e relative pertinenze di aziende la cui attività produttiva sia cessata, per la realizzazione di iniziative imprenditoriali sono disciplinate da un apposito regolamento, nel rispetto della legge regionale n. 19/2013 e successive modifiche ed integrazioni e del presente statuto.

TITOLO V

GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA

Articolo 30

(Patrimonio e fondo consortile)

1. Il patrimonio del Consorzio è costituito dai beni mobili ed immobili, materiali ed immateriali, comunque acquisiti, oltre che dalle quote consortili, delle quali è vietata la cessione, e dai conferimenti in danaro provenienti dai soggetti consorziati e non.
2. Il fondo consortile ammonta ad € 24.015,25, quale importo risultante dalla somma dei conferimenti in danaro facenti carico a ciascun soggetto consorziato e determinati in funzione della natura, degli ambiti comunali o ultracomunali di competenza e di intervento, e della circostanza, nel caso di Comuni, che il loro territorio comprenda, in tutto o in parte, un'area o un agglomerato industriale.
3. Rapportando il numero dei rappresentanti al 5% di sottoscrizione del fondo (1 rappresentante ogni 5%) ed arrotondando le partecipazioni su riportate in difetto ed eccesso (+/- 2,5) il riparto in quote del fondo consortile ed i membri che rappresentano i soggetti consorziati nel consiglio generale, sono stabiliti come segue:
 - alla Provincia di Salerno, al Comune di Salerno e di Cava de' Tirreni, Enti promotori del Consorzio, è attribuita una quota del fondo consortile pari al 30,77% per cento ciascuno, e ciascuno di essi nomina sei membri del consiglio generale;

- al Comune di Fisciano è attribuita una quota del fondo consortile pari al 7,69% per cento ciascuno e nomina due membri del consiglio generale.
4. In conseguenza dell'ammissione di nuovi soggetti, la quota del fondo consortile attribuita dal Consiglio Generale sarà ripartita in proporzione tra gli Enti già aderenti.
 5. E' vietata la cessione delle quote consortili a qualsiasi titolo.
 6. I Comuni, nelle cui aree di sviluppo sorgono iniziative imprenditoriali, hanno l'obbligo, in aggiunta a quello di versare le quote consortili, di concorrere alle spese che il Consorzio deve sostenere per la esecuzione di opere di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture consortili, nella misura stabilita dal consiglio generale.
 7. I consorziati non possono fare valere i loro diritti sul patrimonio del Consorzio.
 8. Le quote del fondo ed i contributi a qualsiasi titolo versati dai consorziati sono definitivamente acquisiti al patrimonio consortile e non danno alcun diritto alla restituzione in caso di recesso, di esclusione o di liquidazione del Consorzio.
 9. I consorziati non rispondono dei debiti, delle passività e di ogni altro esborso dovuto dal Consorzio, se non nei limiti delle quote di sottoscrizione del fondo consortile.

Articolo 31

(Mezzi finanziari)

1. I mezzi finanziari del Consorzio sono costituiti:
 - dai conferimenti a qualsiasi titolo effettuati consorziati al momento della loro ammissione ed annualmente;
 - dagli interessi sugli investimenti finanziari;
 - dai corrispettivi delle attività svolte;
 - dai contributi per spese correnti concessi dalla Regione, dallo Stato, dall'Unione europea o da qualsiasi altro ente;
 - da ogni altro provento comunque collegato all'attività consortile;
 - dai fondi straordinari statali, degli enti locali, dell'Unione europea e della regione Campania, destinati alla progettazione, alla realizzazione e alla manutenzione straordinaria di infrastrutture e di servizi sociali;
 - da donazioni e lasciti di qualsiasi genere;
 - dalle rendite del proprio patrimonio.
2. L'ammontare del contributo annuale posto a carico dei soggetti consorziati è determinato dal consiglio generale in sede di approvazione del piano economico e finanziario, nel rispetto di quanto previsto dalle leggi regionali.

Articolo 32

(Esercizio Finanziario)

1. L'esercizio del Consorzio inizia il primo gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. Il bilancio consuntivo, redatto nel rispetto delle disposizioni dettate dal codice civile ed in modo da consentirne la lettura per programmi ed interventi, è approvato dal consiglio generale entro il 30 aprile dell'anno successivo, su predisposizione del comitato direttivo e previo controllo da parte del Collegio dei revisori dei Conti della sua conformità alle leggi, allo statuto, ai regolamenti ed alle risultanze contabili, ed è trasmesso alla Giunta regionale e comunque entro il 30 giugno di ogni anno.
3. Eventuali interventi economico-finanziari per il ripianamento dei disavanzi di bilancio saranno ripartiti tra i diversi soggetti consorziati, in proporzione alla quota di sottoscrizione del fondo consortile.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 33

(Norme applicabili)

1. Oltre che dal presente statuto l'attività, l'organizzazione e il funzionamento del Consorzio sono disciplinati:
 - a) per le funzioni e per i servizi soggetti a specifiche norme di diritto pubblico, dalle pertinenti disposizioni di fonte comunitaria, statale e regionale, ivi comprese quelle relative al diritto di accesso;
 - b) per quanto non disciplinato dalle norme di cui alla lettera a), dal codice civile e da altre disposizioni riguardanti le persone giuridiche private, per quanto compatibili.
2. L'attività del Consorzio è altresì disciplinata dai regolamenti consortili.

Articolo 34

(Norme transitorie)

1. Gli attuali organi consortili restano in carica fino alla loro naturale scadenza.
2. Al presidente del Consorzio ed ai Componenti del Consiglio Generale e del Comitato Direttivo si applicano le cause di ineleggibilità o incompatibilità previste dal Decreto legislativo n. 39/2013.